

Informativa al Contraente

(art. 185 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005 n. 209)

1 - Informazioni relative all'Impresa

Vittoria Assicurazioni S.p.A.

Capitale Sociale Euro 65.766.210 interamente versato.

P.IVA, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano n.01329510158 - R.E.A. Milano n. 54871.

Sede e Direzione: Italia, 20153 Milano, Via Caldera n. 21.

Iscritta all'Albo Imprese di Ass. e Riass. sez. I n.1.00014 – Capogruppo del Gruppo Vittoria Assicurazioni iscritto all'Albo dei Gruppi Assicurativi N.008.

2. Informazioni relative al contratto

A - Legislazione applicabile

La legislazione applicabile al contratto, in base all'art. 180 del D. Lgs. 209/2005, è quella italiana. Tuttavia le parti hanno la facoltà di concordare l'applicazione di una diversa legislazione, fatta salva in ogni caso la prevalenza delle norme imperative di diritto italiano oltre che, per le assicurazioni obbligatorie, delle disposizioni specifiche dettate dalla Legge italiana.

B - Termine della prescrizione

I diritti dell'Assicurato derivanti dal contratto si prescrivono in un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda. Nell'assicurazione della Responsabilità Civile il termine decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'Assicurato o ha promosso contro di questo l'azione.

C - Regole relative all'esame dei reclami

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri devono essere inoltrati per iscritto alla Vittoria Assicurazioni S.p.A. - Servizio Clienti, Via Caldera, 21 - 20153 Milano (fax 02 482 047 37 - tel. 02 409 418 01 - e-mail servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it). Qualora l'Esponente non si ritenga soddisfatto dall'esito del reclamo o in caso di assenza di riscontro nel termine massimo di quarantacinque giorni, potrà rivolgersi all'ISVAP - Servizio Tutela degli Utenti - Via del Quirinale n. 21 - 00187 Roma, corredando l'esposto della documentazione relativa al reclamo trattato dalla Compagnia. In relazione alle controversie inerenti la quantificazione delle prestazioni e l'attribuzione della responsabilità si ricorda che permane la competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria, oltre alla facoltà di ricorrere ai sistemi conciliativi ove esistenti. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti all'Autorità di vigilanza del Paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso l'ISVAP faciliterà le comunicazioni tra l'Autorità competente e il Contraente.

D - Dichiarazioni del Contraente e degli Assicurati in ordine alle circostanze del rischio, rese ai sensi e per gli effetti dell'Art.144 Comma 2 del Codice delle Assicurazioni

Le dichiarazioni rese dal Contraente in sede di conclusione del contratto sono determinanti ai fini sia dell'accettazione del rischio sia dell'operatività della garanzia. Pertanto è indispensabile che tali dichiarazioni siano esatte, veritiere ed esaurienti.

3. Informazioni specifiche relative al contratto di R.C. Auto

Premessa

False o ingannevoli dichiarazioni rese dall'Assicurato allo scopo di trarre un ingiusto profitto in occasione della stipulazione del contratto e/o in occasione del sinistro, legittimeranno Vittoria a respingere il danno o a riconoscerlo in misura ridotta, fatta salva la facoltà di Vittoria di perseguire anche in sede penale la tutela dei propri interessi.

- Il conducente del veicolo responsabile dell'incidente non ha diritto ad alcun risarcimento.
- Il Proprietario e il locatario non conducente del veicolo e i loro familiari – coniuge legalmente non separato, convivente more uxorio, ascendenti e discendenti legittimi o naturali o adottivi, nonché altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando siano conviventi o a loro carico, possono essere risarciti solo per i danni fisici.
- Se la polizza è intestata ad una Società, i soci a responsabilità illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati nel punto precedente, possono essere risarciti solo per i danni fisici.
- Almeno trenta giorni prima di ogni scadenza anniversaria del contratto, Vittoria invia al Contraente di polizza, l'attestazione di rischio relativa al veicolo assicurato.
- Il malus può essere evitato rimborsando a Vittoria l'importo della somma liquidata per il sinistro nel periodo di osservazione precedente la scadenza del contratto anche in caso di disdetta del contratto.
- L'Assicurato può beneficiare della sua classe di merito anche su di un altro veicolo di sua proprietà nei seguenti casi:
 - alienazione o consegna in conto vendita del precedente veicolo assicurato (art.5);
 - distruzione o demolizione o esportazione definitiva del precedente veicolo assicurato;
 - riattivazione di polizza sospesa (art. 8);
 - furto del precedente veicolo assicurato (vedi condizione speciale "Bonus/Malus"), purché la stipulazione del nuovo contratto avvenga entro un anno dalla data del furto del veicolo. Qualora l'Assicurato intenda stipulare un nuovo contratto presso altro assicuratore, Vittoria rilascerà, entro 15 giorni dalla richiesta, l'attestazione dello stato di rischio relativa all'ultima annualità per la quale sia maturato il periodo di osservazione.
- Il diritto al mantenimento della classe di merito previsto nei casi di cui al punto precedente può essere fatto valere anche dal coniuge in regime di comunione di beni.
- Nel caso Vittoria intenda rinnovare il contratto a condizioni di premio diverse da quelle precedentemente convenute, mette a disposizione del Contraente le nuove tariffe, in base alle vigenti disposizioni di legge, presso l'Agenzia a cui la polizza è assegnata e sul sito internet www.vittoriaassicurazioni.com, almeno sessanta giorni prima della scadenza del contratto.
- Qualora la variazione del nuovo premio RCA comporti un aumento percentuale superiore al tasso programmato di inflazione, il Contraente, qualora non intenda prorogare la garanzia per la successiva annualità, potrà esercitare disdetta mediante comunicazione scritta da inoltrarsi con raccomandata A/R o consegnata a mano o mediante telefax entro il giorno di scadenza del contratto alla Sua Agenzia o presso la Direzione di Vittoria Assicurazioni S.p.A., Via Caldera 21 – 20153 Milano. In tali casi non si applica a favore del Contraente il termine di tolleranza previsto dall'articolo 1901, secondo comma, del codice civile (periodo di

mora).

- Il contratto può comunque essere disdetto, con lettera inviata tramite raccomandata o via fax, almeno 15 giorni prima della scadenza contrattuale alla sede di Vittoria o all'Agenzia che ha in carico la polizza. In questo caso non trova applicazione il termine di comporto di 15 giorni previsto dall'art. 1901 del Codice Civile e l'assicurazione diventa inefficace dalle ore 24 del giorno di scadenza del contratto.
- Il numero di fax di Vittoria al quale può essere inviata la disdetta è il seguente: 02.48.20.36.93.

Attenzione - Clausole di esclusione e di rivalsa

- **Clausola rivalsa.** L'età del guidatore del veicolo può comportare, in caso di sinistro, l'applicazione di una rivalsa: è necessario verificare lo specifico richiamo in polizza della condizione "Rivalsa per minori 26 anni" e chiedere chiarimenti sulla "personalizzazione" applicata al contratto.
- Qualora in corso di contratto l'intestatario al P.R.A. del veicolo assicurato compia 26 anni, alla prima successiva scadenza contrattuale Vittoria sottoporrà al Contraente la condizione tariffaria che prevede o esclude l'applicazione della rivalsa: il Contraente potrà pattuire l'inserimento o meno di detta condizione, con una riduzione o un aumento del premio di tariffa.
- **Clausola Guida Riservata e guida Riservata 6/8 ruote.** L'indicazione in polizza di un conducente esclusivo può comportare, in caso di sinistro, l'applicazione delle seguenti rivalse:
 - Euro 5.000 se alla guida si trova un conducente diverso da quello indicato in polizza con meno di 26 anni;
 - Euro 3.000 se alla guida si trova un conducente diverso da quello indicato in polizza con più di 26 anni.
- La guida in stato di ebbrezza può comportare l'inoperatività dell'assicurazione, che è invece sempre inoperante quando avviene sotto l'influenza di sostanze stupefacenti.
- Il "VALORE DICHIARATO" può essere adeguato, su richiesta del Contraente e in occasione della scadenza anniversaria del contratto, al valore di mercato, come previsto dall'"Adeguamento del valore assicurato e del premio". Per le autovetture, si può anche concordare l'adeguamento automatico del valore assicurato e del premio secondo le quotazioni riportate nella speciale rubrica della rivista "Quattroruote", come indicato dall'"Adeguamento automatico del valore assicurato e del premio - solo per autovetture".

Si richiamano i seguenti articoli delle Condizioni Generali d'Assicurazione.

Art. 2 - Esclusioni e rivalsa

L'assicurazione non è operante:

- **PER TUTTI I VEICOLI**
 - se il Conducente non è abilitato a norma delle disposizioni in vigore;
 - nel caso di veicolo guidato da persona in stato di ebbrezza e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 186 del Codice della Strada e successive modifiche;
 - nel caso di veicolo guidato da persona sotto l'influenza di sostanze stupefacenti, e nei cui confronti sia stata ravvisata la violazione dell'art. 187 del Codice della Strada e

successive modifiche;

- nel caso di danni subiti da terzi trasportati, se il trasporto non è effettuato in conformità alle disposizioni vigenti e/o alle indicazioni della carta di circolazione;
- durante la circolazione in strutture aeroportuali, dove non hanno libero accesso i veicoli privati;
- durante la circolazione su pista (autodromi e similari).

Non sono inoltre assicurati i rischi della responsabilità per i danni causati dalla partecipazione del veicolo a gare o competizioni sportive, alle relative prove ufficiali e alle verifiche preliminari e finali previste nel regolamento particolare di gara. L'assicurazione non ha effetto nel caso di circolazione avvenuta contro la volontà del proprietario, dell'usufruttuario, dell'acquirente con patto di riservato dominio o del locatario in caso di locazione finanziaria, a partire dal giorno successivo alla denuncia presentata all'autorità di pubblica sicurezza.

- PER GLI AUTOVEICOLI ADIBITI A SCUOLA GUIDA, durante la guida dell'allievo, se al suo fianco non vi è una persona abilitata a svolgere le funzioni di istruttore ai sensi della Legge vigente.
- PER I VEICOLI CON TARGA IN PROVA (art. 98 del Codice della Strada e successive modifiche), se la circolazione avviene senza l'osservanza delle leggi e dei regolamenti che ne disciplinano l'utilizzo.
- PER I VEICOLI DATI A NOLEGGIO CON CONDUCENTE, se il noleggio è effettuato senza la prescritta licenza, o il veicolo non è guidato dal Proprietario o da un suo dipendente autorizzato.
- PER GLI AUTOCARRI ADIBITI ESCLUSIVAMENTE AL TRASPORTO DI MARMI IN BLOCCO, PER MACCHINE SU CINGOLI O SU RUOTE NON GOMMATE, per i danni causati alla pavimentazione stradale.

Nei suddetti casi ed in tutti gli altri previsti dalla Legge, Vittoria eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare per l'inopponibilità al danneggiato di eccezioni contrattuali.

Art. 9 - Variazione dei dati del Proprietario del veicolo assicurato

Il Premio è determinato in base ai dati riportati in polizza con riferimento al veicolo, al Proprietario dello stesso (nel caso dei contratti di leasing, al Locatario), nonché ai dati contenuti nella tabella della sinistrosità pregressa riportata sull'attestazione dello stato del rischio.

Il Contraente è tenuto a comunicare immediatamente a Vittoria ogni variazione dei dati di cui sopra intervenuta in corso di contratto. Vittoria, non appena aggiornata con i nuovi dati la carta di circolazione del veicolo assicurato, provvederà alla sostituzione del contratto, con l'eventuale conguaglio del premio. **In caso di mancata comunicazione, VITTORIA eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia pagato al terzo, in proporzione della differenza tra il Premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.**

Art. 12 - Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio - Aggravamento del rischio

Ferme restando le disposizioni di cui all'art.144 comma 2 del Codice delle Assicurazioni, nel caso di dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente al momento della stipulazione del contratto e relative a circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio o di mancata comunicazione di ogni variazione delle circostanze stesse che comportino aggravamento di rischio, il pagamento del danno non è dovuto o è dovuto in misura ridotta, in proporzione alla differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato altrimenti determinato.

In particolare il Contraente è tenuto a comunicare la provincia di residenza e il C.A.P. dell'intestatario al Pubblico Registro Automobilistico, o del locatario in caso di leasing, ed a segnalare eventuali variazioni.

Nei casi di cui sopra Vittoria eserciterà diritto di rivalsa come previsto all'art. 2.

Adeempimenti in caso di sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Responsabilità Civile	<p>Completazione della constatazione amichevole.</p> <p>Si ricorda che nel caso di furto del veicolo deve essere consegnata immediatamente all'agenzia la denuncia presentata alle autorità competenti.</p>	<p>Denuncia all'Agenzia, allegando la constatazione amichevole di incidente se compilata, Incasso contratto, la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo del testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia, nonché nominativo ed indirizzo di eventuali trasportati danneggiati.</p>	<p>In caso di sinistro tra due veicoli a motore, identificati ed assicurati da Imprese aderenti al Sistema del Risarcimento Diretto, dal quale siano derivati danni al veicolo, alle cose trasportate di proprietà dell'assicurato o del conducente e danni alla persona del conducente contenuti entro i limiti previsti dall'art. 139 del Codice delle Assicurazioni Private (cd. micropermanenti) formulare richiesta di risarcimento all'assicuratore del veicolo utilizzato.</p> <p>In tutti gli altri casi inviare richiesta di risarcimento danni al responsabile del danno e al suo assicuratore. I soggetti trasportati sul veicolo che avessero riportato danni, devono inviare la richiesta di risarcimento al proprietario del veicolo e al suo assicuratore.</p>
Furto	<p>Denuncia all'Autorità locale completa, in caso di furto parziale, della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo.</p>	<p>Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità e comunicando, per il caso del furto parziale, dove si trova il veicolo per la perizia.</p>	<p>In caso di furto totale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - certificato cronologico generale; - certificato di proprietà con l'annotazione della perdita di possesso; - originale del libretto di circolazione se non compreso nella denuncia di furto.
Incendio	<p>Conservare le tracce del danno.</p>	<p>Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro</p>	<p>In caso di perdita totale: certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione al PRA del veicolo e certificato di demolizione dello stesso rilasciato dal demolitore</p>
Eventi sociopolitici	<p>Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato.</p>	<p>Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità e comunicando dove si trova il veicolo per la perizia.</p>	
Eventi naturali / caduta oggetti		<p>Denuncia in Agenzia con la descrizione del fatto e comunicando dove si trova il veicolo per la perizia.</p>	<p>Ricevuta fiscale/fattura attestante la riparazione del veicolo.</p>
Danni da effrazione	<p>Denuncia all'Autorità locale completa della descrizione dettagliata dei danni subiti dal veicolo assicurato</p>	<p>Denuncia all'Agenzia mediante consegna della denuncia all'Autorità e comunicando dove si trova il veicolo per la perizia.</p>	

Adempimenti in caso di sinistro

Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 3 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Perdita chiavi			Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per l'apertura delle portiere e per la sostituzione delle serrature
Danni alla tappezzeria		Denuncia all'Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro.	Ricevuta fiscale/fattura attestante le spese sostenute per il reintegro della tappezzeria. Documentazione attestante l'avvenuto trasporto della persona per il trasporto
Rimborso premio RCA		Denuncia di furto del veicolo presentata all'Autorità	
Spese di traino, custodia, parcheggio		Denuncia all'Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro	Ricevuta fiscale/fattura attestante la spesa sostenuta
Cristalli			Ricevuta fiscale/fattura attestante la sostituzione del cristallo.
Recupero spese nuova immatricolazione o passaggio di proprietà		Denuncia di furto presentata all'Autorità o, in caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, descrizione del fatto attestante la perdita totale del veicolo.	In caso di perdita totale non derivante dal furto totale del veicolo, documentazione attestante la perdita totale del veicolo (certificato di proprietà con l'annotazione della radiazione).
Rimborso Imposta di Proprietà			Copia dell'ultimo versamento dell'imposta di proprietà se non oggetto di furto.
Danni al bagaglio		Denuncia presentata all'Autorità con la descrizione del bagaglio danneggiato.	
Maxicasco Collisione		Denuncia all'Agenzia allegando la constatazione amichevole di incidente, se compilata, o in caso contrario con la descrizione della dinamica del sinistro ed il nominativo ed indirizzo dei testi presenti al fatto, comunicando altresì dove si trova il veicolo per la perizia.	In caso di perdita totale presentare scheda di demolizione ed estratto cronologico.
Garanzia Interessata	Cosa fare SUBITO	Cosa fare ENTRO 5 GIORNI	Per la liquidazione del Danno
Sospensione patente		Denuncia all'Agenzia ed istanza per la revoca del provvedimento.	
Infortuni del conducente		Denuncia in Agenzia con la descrizione della dinamica del sinistro, allegando la prima certificazione medica.	Certificato medico attestante l'avvenuta guarigione. Pericolpi di frusta, certificato di Pronto Soccorso.

Avvertenza

Le informazioni di cui alla presente nota non costituiscono contenuto contrattuale, si rimanda quindi ad un'attenta lettura delle condizioni di assicurazione.

4. Informazioni relative all'esercizio del diritto al risarcimento del danno da circolazione

La Compagnia aderisce alla CARD (Convenzione tra Assicuratori per il Risarcimento Diretto) che comprende la Convenzione di Indennizzo Diretto (CID) e la Convenzione Terzi Trasportati (CTT). La Convenzione Indennizzo Diretto consente al Contraente o all'Assicurato, che ha in tutto o in parte ragione, di ottenere il risarcimento direttamente da Vittoria Assicurazioni S.p.A. formulando denuncia/richiesta danni mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o consegnata a mano, a mezzo telegramma, fax o in via telematica.

La Convenzione Indennizzo Diretto attualmente si applica quando:

- si tratta di una collisione avvenuta nel territorio della Repubblica Italiana, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino tra due veicoli a motore, immatricolati in Italia, assicurati da Imprese aderenti alla Convenzione ad esclusione dei ciclomotori non dotati di idonea forma di registrazione ai sensi del D.P.R. n. 153 del 6 marzo 2006, delle macchine agricole non identificabili con targa propria e qualora non vi sia il coinvolgimento di altri veicoli responsabili;
- il "Modulo blu" o denuncia di sinistro è firmato da entrambi o da uno solo dei conducenti;
- il sinistro ha provocato danni al veicolo assicurato, al conducente e a cose trasportate di sua proprietà;
- i danni fisici del conducente del veicolo assicurato sono di lieve entità ai sensi dell'articolo 139 del Codice Delle Assicurazioni Private e ai sensi dell'articolo 1 del DPR 18 luglio 2006 n. 254.

ATTENZIONE

La convenzione per l'indennizzo diretto si applica per i sinistri RCA aventi le caratteristiche sopra riportate verificatisi a partire dal 1 febbraio 2007 ai sensi dell'articolo 15 del DPR 18 luglio 2006 n. 254 .

Il trasportato sul veicolo assicurato che abbia subito danni alla persona deve rivolgersi, ai sensi dell'articolo 141 codice delle assicurazioni private, a Vittoria per ottenere il risarcimento nei limiti del massimale minimo di Legge.

Quando la Convenzione di Indennizzo Diretto non è applicabile e dal sinistro siano derivati esclusivamente danni a cose e/o lesioni personali o il decesso, la richiesta di risarcimento deve essere inviata direttamente all'assicurazione del responsabile in base a quanto previsto dal nuovo Codice delle Assicurazioni Private, con le seguenti modalità:

- mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata presso la sede legale dell'Impresa, l'ufficio incaricato della liquidazione dei sinistri del luogo di domicilio del danneggiato, l'agenzia presso la quale è stato concluso il contratto o alla quale quest'ultimo è stato assegnato;
- corredata dal "Modulo blu", compilato e sottoscritto;
- per sinistri con lesioni, deve contenere la descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro, nonché dell'età, dell'attività, del reddito, dell'entità delle lesioni, da attestazione medica comprovante l'avvenuta guarigione, nonché dalla dichiarazione ai sensi dell'art. 142 comma 2 del Codice delle Assicurazioni Private, il certificato di morte in caso di decesso ed il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento;
- per sinistri con soli danni a cose, deve contenere l'indicazione del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per la perizia, il codice fiscale dell'avente diritto al risarcimento.

L'assicuratore del responsabile civile, ricevuta la predetta documentazione, è tenuto a formulare una congrua offerta di risarcimento, per sinistri con solo danni a cose, entro 30 giorni se il "Modulo blu" è sottoscritto dai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro, oppure, in caso contrario, entro 60 giorni. Per sinistri con lesioni il termine è di 90 giorni.

Ai sensi dell'art. 2947 C.C. chi è danneggiato dalla circolazione di un veicolo ha due anni di tempo, dal giorno dell'incidente, per domandare il risarcimento all'autore del danno o all'assicuratore del veicolo del responsabile: se il fatto però è qualificato dalla Legge come reato l'azione civile si prescrive nello stesso termine previsto per la prescrizione del reato.

5. Informazioni relative alla prevenzione e alla sicurezza stradale

Il guidatore di un ciclomotore o di un motociclo e l'eventuale trasportato su quest'ultimo veicolo, è meglio protetto con l'uso del casco. Allo stesso modo l'utilizzo delle cinture di sicurezza contribuisce alla tutela dell'incolumità di chi si trovi su un'autovettura, sia nella veste di Conducente che di trasportato. E' anche da ricordare che il risarcimento del danno non è dovuto, o è dovuto in misura ridotta, per le conseguenze che il danneggiato poteva evitare con l'ordinaria diligenza e il rispetto delle regole. Il casco e le cinture di sicurezza, quindi, non solo proteggono ed esentano chi li usa dalle sanzioni quando ci sia l'obbligo di indossarli, ma evitano anche contestazioni in caso di incidenti.

Informativa ex art. 13 D. Lgs. 196 30/6/03

Codice in materia di protezione dei dati personali

In applicazione della normativa sulla "privacy", La informiamo sull'uso dei Suoi dati personali e sui Suoi diritti.

Treatmento dei dati personali per finalità assicurative¹

Al fine di fornirLe i servizi e/o i prodotti assicurativi richiesti o in suo favore previsti, la nostra Società deve disporre di dati personali che La riguardano – dati raccolti presso di Lei o presso altri soggetti² e/o dati che devono essere forniti da Lei o da terzi per obblighi di legge³ – e deve trattarli, nel quadro delle finalità assicurative, secondo le ordinarie e molteplici attività e modalità operative dell'assicurazione.

Le chiediamo, di conseguenza, di esprimere il **consenso** per il trattamento dei Suoi dati strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi. Il **consenso** che Le chiediamo riguarda anche gli eventuali dati sensibili⁴ strettamente inerenti alla fornitura dei servizi e/o prodotti assicurativi citati, il trattamento dei quali, come il trattamento delle altre categorie di dati oggetto di particolare tutela⁵, è ammesso, nei limiti in concreto strettamente necessari, dalle relative autorizzazioni di carattere generale rilasciate dal Garante per la protezione dei dati personali.

Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate, i dati, secondo i casi, possono e debbono essere comunicati ad altri soggetti appartenenti al settore assicurativo o correlati con funzione meramente organizzativa o aventi natura pubblica che operano - in Italia o all'estero – come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa"⁶.

Il **consenso** che Le chiediamo riguarda pertanto, oltre alle nostre comunicazioni e trasferimenti, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni e trasferimenti all'interno della "catena assicurativa" effettuati dai predetti soggetti.

Precisiamo che senza i Suoi dati non potremmo fornirLe, in tutto o in parte, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati.

Modalità di uso dei dati personali

I dati sono trattati⁷ dalla nostra Società – titolare del trattamento – solo con modalità e procedure, anche informatiche e telematiche, strettamente necessarie per fornirLe i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o in Suo favore previsti; sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati – in Italia o all'estero – per i suddetti fini ai soggetti in precedenza già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa e conformi alla normativa. Nella nostra Società, i dati sono trattati da tutti i dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità delle istruzioni ricevute, sempre e solo per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati.

Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia – operanti talvolta anche all'estero – che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica od organizzativa⁸; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a

cui i dati vengono comunicati.

Il consenso sopra più volte richiesto comprende, ovviamente, anche le modalità, procedure, comunicazioni e trasferimenti qui indicati.

Diritti dell'interessato

Lei ha il diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i Suoi dati presso i singoli titolari di trattamento, cioè presso la nostra Società o presso i soggetti sopra indicati a cui li comunichiamo, e come vengono utilizzati; ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne il blocco e di opporsi al loro trattamento⁹. Per l'esercizio dei Suoi diritti potrà contattare la Vittoria Assicurazioni S.p.A. – Servizio clienti, Via Caldera n. 21 – 20153 Milano (fax 02/48.20.47.37 - tel. 02/40.94.18.01- e-mail servizioclienti@vittoriaassicurazioni.it)¹⁰.

Note

¹ La “finalità assicurativa” richiede necessariamente, tenuto conto anche della raccomandazione del Consiglio d'Europa REC (2002) 9, che i dati siano trattati per: predisposizione e stipulazione di polizze assicurative; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri o pagamento di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; costituzione, esercizio e difesa di diritti dell'assicuratore; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; analisi di nuovi mercati assicurativi; gestione e controllo interno; attività statistiche.

² Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che Lei riguarda (contraenti di assicurazioni in cui Lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi (quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le Sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (v. nota 6).

³ Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio di denaro.

⁴ Sono i dati di cui all'art. 4, comma 1, lett. d), del Codice, cioè quelli relativi allo stato di salute, alle opinioni politiche, sindacali, religiose.

⁵ Ad esempio i dati relativi a procedimenti giudiziari o indagini.

⁶ Secondo il particolare rapporto di prestazione, i dati possono essere comunicati a D.A.S. Difesa Automobilistica Sinistri S.p.A., ad Europ Assistance S.p.A. e a Belfor Italia S.r.l. e da questi trattati con modalità informatiche e cartacee per la fornitura dei servizi richiesti in esecuzione dei relativi contratti, i dati potranno essere comunicati a soggetti determinati e specificatamente incaricati della fornitura di servizi strumentali o necessari all'esecuzione delle obbligazioni, ai prestatori di assistenza in Italia e all'Estero. Inoltre, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti:

- assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori, ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione; banche, società di gestione del risparmio, sim; legali; periti;
- società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, clinica convenzionata; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento,

trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza (indicata negli atti di bilancio); società di informazione commerciale per rischi finanziari; società di servizi per il controllo delle frodi; società di recupero crediti;

- società del Gruppo a cui appartiene la nostra Società (controllanti, controllate o collegate anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di Legge);
- ANIA – Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici (Via della Frezza, 70 – Roma), per la raccolta, elaborazione e reciproco scambio con le imprese assicuratrici, alle quali i dati possono essere comunicati, di elementi, notizie e dati strumentali all'esercizio dell'attività assicurativa e alla tutela dei diritti dell'industria assicurativa rispetto alle frodi;
- organismi consortili propri del settore assicurativo che operano in reciproco scambio con tutte le imprese di assicurazione consorziate, alle quali i dati possono essere comunicati quali:
 - assicurazioni incendio: Pool Italiano per l'Assicurazione dei Rischi Atomici (Via dei Giochi Istmici, 40 – Roma), per la valutazione dei rischi atomici e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione e/o retrocessione tra le imprese assicuratrici consorziate;
 - assicurazioni R.C. generale: Pool per l'Assicurazione R.C. Inquinamento (Via Fatebenefratelli, 10 – Milano), per la valutazione dei rischi da inquinamento e/o assunzione e conseguente ripartizione degli stessi in riassicurazione tra le imprese assicuratrici consorziate.
- CONSAP – Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici (Via Paisiello, 33 – Roma), la quale, in base alle specifiche normative, gestisce lo stralcio del Conto consortile R.C. Auto, il Fondo di garanzia per le vittime della strada, il Fondo di garanzia per le vittime della caccia, gli aspetti amministrativi del Fondo di solidarietà per le vittime dell'estorsione e altri Consorzi costituiti o da costituire, la riassicurazione dei rischi agricoli, le quote delle cessioni legali delle assicurazioni vita;
- commissari liquidatori d'impresе di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa (provvedimenti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale), per la gestione degli impegni precedentemente assunti e la liquidazione dei sinistri;
- ISVAP – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo (Via del Quirinale, 21 – Roma), ai sensi della Legge 12 agosto 1982, n. 576, e della Legge 26 maggio 2000, n.137;
- nonché altri soggetti, quali:
- UIF – Unità di Informazione Finanziaria - Banca d'Italia (Largo Bastia, 35 – Roma), ai sensi della normativa antiriciclaggio di cui all'art. 13 della legge 6 febbraio 1980, n. 15; Casellario Centrale Infortuni (Via Santuario Regina degli Apostoli, 33 – Roma), ai sensi del Decreto Legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
- CONSOB – Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (Via G.B. Martini, 3 – Roma), ai sensi della Legge 7 giugno 1974, n. 216;
- Ministero del lavoro e della previdenza sociale (Via Flavia, 6 – Roma), ai sensi dell'art.17 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS (Via Ciro il Grande, 21 – Roma), IMPDAI (Viale delle Province, 196 – Roma), INPGI (Via Nizza, 35 – Roma) ecc.;
- Ministero dell'economia e delle finanze – Anagrafe tributaria (Via Carucci, 99 – Roma), ai sensi dell'art. 7 del D.P.R.29 settembre 1973, n. 605;
- Consorzi agricoli di difesa dalla grandine e da altri eventi naturali, i quali, in base

alle leggi sui rischi agricoli, possono operare come delegatari delle imprese assicuratrici consorziate per l'assicurazione dei danni prodotti dalla grandine e dal gelo (il consorzio a cui aderisce l'assicurato);

- Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.: C.C.: G.d.F.: VV.FF: VV.UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria.

⁷ Il trattamento può comportare le seguenti operazioni previste dall'art. 4, comma 1, lett. a), del Codice: raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.

⁸ Questi soggetti sono società o persone fisiche nostre dirette collaboratrici e svolgono le funzioni di responsabili del nostro trattamento dei dati. Nel caso invece che operino in autonomia come distinti "titolari" di trattamento rientrano, come detto, nella c.d. "catena assicurativa" con funzione organizzativa (si rimanda alla nota 6).

⁹ Tali diritti sono previsti e disciplinati dagli artt. 7-10 del Codice. La cancellazione e il blocco riguardano i dati trattati in violazione di Legge. Per l'integrazione occorre vantare un interesse. L'opposizione può essere sempre esercitata nei riguardi del materiale commerciale pubblicitario, della vendita diretta o delle ricerche di mercato; negli altri casi l'opposizione presuppone un motivo legittimo.

¹⁰ L'elenco completo e aggiornato dei soggetti ai quali i dati sono comunicati e quello dei responsabili del trattamento, nonché l'elenco delle categorie dei soggetti che vengono a conoscenza dei dati in qualità di incaricati del trattamento, sono disponibili gratuitamente chiedendoli al Servizio indicato in informativa.